



## PROVINCIA DI PIACENZA

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Le forniture dovranno rispondere a quanto indicato nel foglio di ordinazione. Non saranno ammesse modificazioni da parte del fornitore alla quantità e qualità dei materiali, lavorazioni ecc. od alle condizioni di fornitura. La merce sarà consegnata franco di ogni spesa e viaggerà a rischio e pericolo del fornitore.
2. Qualora il fornitore non intendesse accettare l'ordine alle condizioni tutte indicate, dovrà restituirlo entro 10 giorni dal ricevimento, accompagnandolo con lettera raccomandata di esplicita rinuncia. Trascorsi i 10 giorni dal ricevimento dell'ordine, il medesimo si intende accettato integralmente e non saranno più ammessi reclami. In ogni caso, l'iniziata esecuzione della prestazione richiesta comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.
3. Anche se il collaudo viene eseguito presso il fornitore, l'Amministrazione si riserva di verificare nuovamente, entro 10 giorni dal ricevimento, i materiali nei propri magazzini ed il fornitore sarà tenuto a sostituire quelli che risultassero difettosi, avariati oppure non corrispondenti a quanto ordinato.
4. Il materiale non accettato dalla Provincia dovrà essere ritirato a cura del fornitore e sostituito entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di reiezione; trascorso tale periodo il fornitore a norma dell'art. 26 D.P.R. 633 del 26.10.1972 dovrà inviare note di accredito a rettifica delle relative fatture. Tali rettifiche dovranno comunque pervenire entro un anno dalla data di fatturazione: oltre tale termine gli oneri dell'imposta saranno a carico del fornitore. Nel caso di prolungata giacenza nei propri magazzini dei materiali respinti, la Provincia si riserva di addebitare eventuali oneri derivanti dai diritti di magazzinaggio.
5. La Provincia si riserva di apportare agli ordini in corso quelle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie, convenendosi in tale caso di determinare eventuali variazioni di prezzo. Nel caso di variazioni o sospensioni di ordine, il fornitore potrà richiedere una proroga ai termini fissati per la consegna.
6. Il fornitore dovrà emettere una fattura per ogni singolo ordine rilasciato dalla Provincia.
7. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi secondo le norme fiscali in vigore subordinatamente all'esito favorevole del collaudo, salvo diversa specifica indicazione.
8. La fattura si intende "ricevuta" dall'Ente al momento della protocollazione/registrazione da parte dell'Ente stesso.
9. Il pagamento della fattura avverrà previa verifica della regolarità contributiva (DURC) del fornitore. In caso contrario, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione delle posizioni contributive.
10. Nel periodo compreso fra il 15 dicembre e il 15 gennaio i pagamenti verranno sospesi per permettere l'effettuazione delle operazioni di chiusura e riapertura delle scritture contabili; pertanto, in deroga al principio generale, nel periodo di fine ed inizio di ogni esercizio finanziario i 90 giorni, di cui alla precedente clausola n. 7, potranno subire un aumento fino a 120 giorni senza che ciò comporti oneri per interessi di mora a carico dell'Ente.
11. Il saggio di eventuali interessi moratori si intende determinato in misura pari al tasso legale di tempo in tempo vigente.
12. Le suddette condizioni prevalgono su qualunque altro termine di pagamento in uso presso il fornitore o comunque indicato in fattura dallo stesso.
13. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegato l'ordinativo o sua copia, o quantomeno dovrà essere indicato sulla fattura stessa il numero ed il responsabile dell'ordine; in caso contrario la fattura sarà respinta al mittente. In questo caso il termine di pagamento per la Provincia decorrerà a partire dalla data di ricevimento della regolarizzazione da parte della ditta.
14. Non si accettano tratte o ricevute bancarie.
15. La fattura errata per differenze riscontrate nel prezzo, nella qualità, nell'imballaggio, nel trasporto ecc. sarà posta in pagamento previo ricevimento della nota di accredito da parte del fornitore. Qualsiasi ritardo nel ricevimento della rettifica protrarrà automaticamente la scadenza della fattura.
16. I pagamenti verranno effettuati normalmente a mezzo tesoreria; il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere.
17. Le presenti condizioni sono valide a tutti gli effetti nei rapporti con la Provincia. Pertanto, si ritiene implicitamente convenuto che le stesse condizioni generali non possono in alcun modo essere sostituite da eventuali condizioni di vendita in uso presso il fornitore contrastanti con esse.
18. Le presenti condizioni dovranno essere esplicitamente richiamate in calce al foglio di ordinazione, fatta salva la possibilità di modificazioni o integrazioni contenute in specifiche condizioni contrattuali definite con scrittura privata o atto pubblico.